



ALLEGATO 3

ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

- **Inter Partner Assistance S.A.** Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, opera in Italia in regime di stabilimento.
- Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma.
- Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014.
- Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della NBB (Banque Nationale de Belgique) e della FSMA (Autorités de surveillance des marchés financiers).
- **Recapito telefonico:** 06 42118.1.
- **E-mail:** direzione.italia@ip-assistance.com
- **PEC:** ipaassicurazioni@pec.it
- **Sito internet:** www.axapartners.it

I suddetti estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'impresa informa il contraente:

- a) della facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri all'impresa stessa inviando una comunicazione scritta (posta, fax ed e-mail) a:

Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Clienti

Casella Postale 20132

Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto - Roma

numero fax 0039.06.48.15.811

e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte dell'impresa del reclamo, ha la possibilità di rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la relativa documentazione;

- b) della facoltà di avvalersi di altre eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, nello specifico: mediazione; negoziazione assistita; arbitrato, ove previsto dalla polizza.

**ALLEGATO 4****al Regolamento IVASS 40/2018****INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, e sulle remunerazioni percepite.

L'impresa che opera in qualità di distributore è INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia, numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014

Sezione I: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'impresa non svolge attività di consulenza e dunque non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti dell'impresa direttamente coinvolti nella distribuzione dei contratti di assicurazione percepiscono lo stipendio annuale previsto dai rispettivi contratti di lavoro che li legano all'Impresa, in coerenza con il C.C.N.L. applicabile.

Il contratto di lavoro può altresì prevedere una componente variabile legata alla performance lavorativa aziendale del dipendente, ma in nessun caso tale componente variabile è direttamente correlata o commisurato all'attività di distribuzione.



ALLEGATO 4 - TER

al Regolamento IVASS 40/2018

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento dei prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

L'impresa che opera in qualità di distributore è INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia, numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.